SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 3029

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1991

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1991. n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni

Onorevoli Senatori. - Con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, fu istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscano.

Con la stessa legge istitutiva esso fu dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Con le successive leggi 15 settembre 1964, n. 765, e 2 aprile 1968, n. 504, furono emanate norme integrative per disciplinare dell'Amministrazione e furono più specificatamente individuate le sue funzioni di bonifica, nonchè ampliate quelle della valorizzazione fondiaria.

Con la richiamata legge n. 504 del 1968, l'ente assunse l'attuale denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e furono assegnati, dalle suindicate leggi, compiti fondamentali sull'uso e la regimazione delle acque, sia ai fini dell'irrigazione che per ogni altro possibile una migliore funzionalità ed articolazione utilizzo, nonchè per l'esecuzione delle

opere bonificatorie e di sistemazione idraulica.

Con decreto interministeriale dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro 27 maggio 1966, n. 9842, furono attribuite all'ente funzioni di bonifica montana per il comprensorio preappenninico umbro-to-scano, classificato come tale con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1965, n. 1355.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, le suddette competenze sono state rideterminate.

L'ente fu incluso nella tabella *B*), allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, tra gli enti da sottoporre alla particolare procedura intesa ad individuare quelli che, dopo il trasferimento delle relative funzioni alle regioni, dovevano essere soppressi, oppure conservati, avuto riguardo a compiti non trasferiti nè trasferibili.

A conclusione di tale procedura è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1979, che ha confermato la competenza dell'ente relativamente alle funzioni di:

- 1) progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative ai bacini idrografici interregionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 dicembre 1977, confermato dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 13 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza;

3) studi e ricerche connesse alle funzioni di cui ai punti precedenti.

A seguito della nuova normativa che ha ridisegnato i compiti dell'ente, si è peraltro ravvisata la necessità di adeguare il suo ordinamento sotto l'aspetto funzionale e strutturale. Il Governo ha presentato al riguardo un apposito disegno di legge (Atto Camera n. 4531), approvato il 5 novembre 1991 dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati in sede legislativa.

È tuttavia prevedibile che tale disegno di legge non potrà concludere il proprio *iter* definitivo prima del 7 novembre 1991, data di scadenza del trentennio di durata dell'ente ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048.

La situazione è particolarmente delicata in quanto la cessazione dell'ente comporterebbe il venir meno di ogni e qualsiasi soggetto al quale riferire i rapporti giuridici in essere, sia attivi che passivi. Non resterebbe dunque che la via della liquidazione, con la conseguente impossibilità di portare a compimento tutte le opere idrauliche ancora in corso di realizzazione.

Con il decreto-legge che si sottopone alla conversione in legge, il Governo ha dunque ritenuto necessario prorogare di due anni la durata dell'ente di cui trattasi, in attesa che possa definirsi l'approvazione della riforma strutturale ed organica dell'ente medesimo.

Il provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non è stata predisposta la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza sono da ravvisare nella imminente scadenza del termine suindicato e nel carattere irreparabile delle conseguenze che da tale scadenza deriverebbero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1991.

Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, al fine di assicurare continuità ai rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal predetto Ente, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento dell'apposito disegno di legge di riforma funzionale e strutturale del medesimo Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di due anni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1991.

COSSIGA

Andreotti - Goria

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.